

DISCIPLINARE DELLE PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm. e dalla normativa sia regionale che nazionale vigente in materia, il presente disciplinare detta le modalità cui attenersi per il conferimento di incarichi a soggetti che forniscano all'ARS prestazioni di lavoro autonomo aventi ad oggetto studio, consulenza e ricerca.
- 2. La procedura di cui al presente disciplinare è utilizzata per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si rendono necessari per il funzionamento dell'Agenzia e per l'esecuzione dei compiti attribuiti all'ARS dalla legge di ordinamento. Il Direttore dell'A.R.S. può inoltre emanare specifiche direttive in materia.
- 3. Per incarichi individuali di cui al comma precedente si intendono:
 - a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - b) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - gli incarichi a persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
 - d) gli incarichi a persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale;

Art. 2

Procedura comparativa e conferimento degli incarichi

- 1. Il Dirigente, che intenda conferire un incarico individuale adotta, previo parere vincolante del Direttore, la procedura descritta nel presente disciplinare. Al fine di ottenere il parere del Direttore, il Dirigente è tenuto a trasmettere apposita nota indicando tutti gli elementi utili all'espressione del parere; la comunicazione deve altresì specificare il "centro di costo" o "commessa" a cui farà carico la spesa relativa all'incarico che si intende conferire.
- 2. La procedura da seguire è la seguente:
 - a) indizione, con proprio decreto, della procedura comparativa per il conferimento dell'incarico, relativa approvazione dell'avviso e pubblicazione dello stesso sul BURT (salvo quanto previsto al successivo comma 11) e sul sito web dell'ARS; l'avviso rimane in pubblicazione per una durata non inferiore a 15 giorni;
 - b) costituzione di una commissione esaminatrice per la valutazione delle domande e dei relativi curricula, nei casi e con le modalità di cui al successivo comma 5; per incarichi di importo pari o inferiore a € 5.000,00 la valutazione di cui sopra può essere effettuata direttamente dallo stesso Dirigente conferente l'incarico;
 - c) selezione dei candidati e formulazione della graduatoria;
 - d) approvazione con decreto della graduatoria e nomina del vincitore;
 - e) pubblicazione della graduatoria sul BURT (salvo quanto previsto al successivo comma 11) e sul sito web dell'ARS.
- 3. L'avviso di procedura comparativa deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione (compresa l'indicazione del progetto o del programma di attività) e degli obiettivi connessi alla stessa;
 - b) la durata;
 - c) il compenso predeterminato (almeno nel massimo);
 - d) i requisiti e le competenze professionali specifiche ritenute necessarie;
 - e) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
 - f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile;

Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm, è il Dirigente conferente l'incarico.

- 4. La domanda di ammissione alla procedura comparativa, redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il fac-simile appositamente predisposto, deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R, unitamente al curriculum formativo e professionale nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La domanda potrà altresì essere consegnata a mano all'indirizzo dell'Agenzia, via Pietro Dazzi n. 1, 50141 Firenze.
- 5. Le commissioni esaminatrici nelle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali sono composte da almeno tre membri, fra i quali di diritto è compreso il Dirigente conferente l'incarico, con

funzioni di presidente. Gli altri componenti, in funzione di esperti, sono individuati dal Dirigente conferente, anche tra soggetti esterni.

- 6. La valutazione dei curricula può essere integrata con un colloquio, cui possono essere invitati i soli candidati che presentano una professionalità ed esperienze di formazione e di lavoro ritenute conformi all'incarico da conferire. La data, l'orario ed il luogo, in cui dovranno presentarsi per sostenere l'eventuale colloquio, saranno comunicati ai candidati, almeno quindici giorni prima della data fissata per il colloquio, mediante un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. I termini di cui sopra possono essere ridotti in caso di specifica accettazione da parte del soggetto invitato. Nel caso in cui la valutazione è effettuata direttamente dallo stesso Dirigente conferente l'incarico, quest'ultimo, può richiedere la presenza a detto colloquio anche di altri dirigenti/funzionari, fermo restando la sua titolarità e responsabilità di scelta.
- 7. La valutazione dei candidati è effettuata sulla base dei profili formativi e di specializzazione dei candidati e delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano l'oggetto dell'incarico da conferire.
- 8. Dell'istruttoria della procedura di comparazione è redatto un sintetico verbale indicando:
 - a) i nominativi dei candidati che hanno presentato domanda e dei quali è stato esaminato il curriculum;
 - b) i nominativi dei candidati eventualmente invitati a colloquio:
 - c) i punteggi attribuiti ai candidati;
 - d) il nominativo del candidato prescelto cui conferire l'incarico;
 - e) le motivazioni sulla cui base l'affidatario dell'incarico è stato individuato, quali sono emerse dalla comparazione condotta sui curricula e mediante l'eventuale colloquio;

Nel caso in cui il Dirigente non predisponga un verbale, il procedimento di valutazione comparativa e l'esito dello stesso devono essere esplicitati nel decreto di conferimento dell'incarico.

- 9. La graduatoria della procedura comparativa rimarrà aperta per 12 (dodici) mesi e potrà essere utilizzata per:
 - a) l'assegnazione di ulteriori, analoghi, incarichi di cui si manifestasse la necessità nell'ambito del programma di studio e ricerca a cui l'incarico si riferisce;
 - b) la prosecuzione dell'attività, qualora la prestazione si rendesse vacante per rinuncia o decadenza del vincitore, con assegnazione al candidato successivo risultato idoneo dall'ordine della graduatoria;

Nel caso in cui la valutazione sia effettuata dallo stesso Dirigente conferente l'incarico (cioè in caso di incarichi di importo pari o inferiore a € 5.000,00) è esclusa la possibilità di utilizzo della graduatoria.

- 10. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla procedura comparativa, che sostituiscono le relative certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura, sulla base dei dati dichiarati nella domanda, con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti. L'ARS può disporre, in qualunque momento della procedura comparativa, anche successiva al conferimento dell'incarico, l'esclusione dalla procedura dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dall'avviso, ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di ammissione.
- 11. In alternativa alla pubblicazione di ogni singolo avviso pubblico sul BURT previsto nei precedenti punti del disciplinare, può essere pubblicato periodicamente (almeno una volta l'anno) un singolo avviso sul BURT avente ad oggetto "forme di pubblicità degli avvisi pubblici per il conferimento di incarichi individuali", con il quale si comunica a tutti i potenziali soggetti interessati a ricevere incarichi o collaborazioni da parte dell'ARS che gli avvisi pubblici ed ogni altra comunicazione (compresa la graduatoria finale) inerente la procedura di cui al presente disciplinare sono pubblicati esclusivamente sul sito web dell'Agenzia.

Art. 3

Pubblicità, accesso agli atti e tutela di interessi legittimi

- 1. L'elenco degli incarichi conferiti è pubblicato sul sito web dell'ARS ed aggiornato semestralmente, con riferimento alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni esercizio. Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:
 - a. tipologia dell'incarico (incarico professionale, incarico di natura occasionale, incarico di collaborazione coordinata e continuativa, etc.);
 - b. estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico;
 - c. nominativo del dirigente che ha adottato il provvedimento;
 - d. nominativo del collaboratore incaricato;
 - e. oggetto, decorrenza e durata dell'incarico;

¹ Cfr. Deliberazione Giunta Regionale n. 48 del 25/01/2010.

- f. importo del compenso totale lordo prefissato e importo erogato alla data dell'aggiornamento.
- 2. Tutte le informazioni relative alla procedura comparativa restano pubblicate sul sito web dell'ARS per non meno di 60 giorni dalla data di pubblicazione. Gli incarichi individuali di cui al presente disciplinare sono inoltre inseriti nell'elenco delle consulenze e delle collaborazioni di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm..
- 3. Tutti i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura comparativa sono soggetti qualificati all'esercizio del diritto di accesso agli atti relativi alla procedura medesima, di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ed al regolamento attuativo di cui al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Il diritto di accesso si esplica nelle forme previste dalle predette norme e dalla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 e ss.mm.
- 4. Le richieste di accesso agli atti e le ulteriori istanze relativi ai procedimenti di conferimento degli incarichi devono essere indirizzate al Dirigente responsabile del procedimento amministrativo.

Art. 4 Deroghe alle procedure

- 1. Le procedure di comparazione di cui al presente disciplinare non si applicano nei seguenti casi:
 - a) quando si intendano acquisire contributi scientifici di rilevante livello nell'ambito dell'esecuzione di attività di studio e ricerca o di programmi di formazione ed aggiornamento interni od esterni (seminari, convegni, ecc.), riconducibili ai compiti attribuiti all'Agenzia dall'art. 82-bis della legge regionale 24.02.2005, n. 40 e ss. mm., con incarichi a soggetti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza (docenti universitari, esperti di chiara fama);
 - b) quando l'incarico da conferire è riconducibile all'attività extraimpiego di dipendenti di altri enti (attività espressamente autorizzata da tali enti) e la cui attività è compresa all'interno di convenzioni in essere con tali Enti o su specifica indicazione nominativa da parte degli altri Enti;
 - c) in altri casi non compresi nelle lettere precedenti del presente comma, in via eccezionale e con specifica motivazione, per incarichi aventi ad oggetto prestazioni meramente occasionali il cui corrispettivo sia non superiore a € 1.000,00 escluso oneri riflessi e imposte. Rientrano in tale ambito anche le fattispecie indicate all'art. 53 comma 6 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.. Per tali tipologie il conferimento dell'incarico può avvenire anche con lettera d'incarico del Dirigente.
- 2. Nel caso di cui alla lettera a), l'avviso di conferimento dell'incarico deve essere comunque pubblicato sul sito web dell'ARS con le modalità di cui all'articolo 3, con la specifica annotazione di incarico conferito in deroga alle procedure di comparazione.

Art. 5

Trattamento dei dati personali

- 1. Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm., i dati personali forniti dai soggetti saranno raccolti presso l'A.R.S. per le finalità del procedimento di incarico e saranno trattati, sia in modo manuale che informatizzato, anche successivamente al procedimento di conferimento di incarico e per la gestione dell'eventuale rapporto contrattuale instauratosi con l'Agenzia.
- 2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti, pena l'inammissibilità della domanda. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interpellati ai fini della verifica dei predetti requisiti, secondo la normativa in materia di documentazione amministrativa.
- 3. Il trattamento dei dati è effettuato dagli incaricati autorizzati, con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati, nel rispetto della normativa in materia.
- 4. Con la sottoscrizione della domanda i soggetti autorizzano l'A.R.S. a trattare i dati personali per le finalità sopra specificate. Gli interessati godono dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
- 5. Il titolare del trattamento è il Direttore dell'A.R.S. via Pietro Dazzi n. 1, 50141 Firenze, tel. n. 055-46.24.31, fax n. 055-38.41.403. Il responsabile del trattamento è il Dott. Tiziano Tarli, dirigente Settore Amministrazione.